

# **ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SAN BERNARDO**

## ***Organizzazione di volontariato ( ODV)***

---

Viale Brianza n.10 Garbagnate Monastero  
codice fiscale 92049570135- telefono 3318724036  
indirizzo mail. [volsbern@gmail.com](mailto:volsbern@gmail.com)  
indirizzo pec: [volontarisanbernardo@pec.it](mailto:volontarisanbernardo@pec.it)  
sito internet: <https://associazionesanbernardo.org>

# **STATUTO**

(ADEGUATO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 117/2017)

Approvato dall'Assemblea in seduta del 15 aprile 2019

*Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 del decreto legislativo n. 117 del 3.7.2017 ( codice del terzo settore)*

## **ARTICOLO 1**

**( sede e denominazione)**

E' costituita per esclusive finalità di solidarietà sociale l'*Organizzazione di Volontariato (ODV)* denominata "**Associazione di Volontariato San Bernardo**" di seguito detta in breve Associazione.

L'Associazione ha sede in Garbagnate Monastero ( LC) in Viale Brianza n. 10

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

Il Consiglio con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune.

## **ARTICOLO 2**

**(Finalità)**

L'Associazione ha carattere volontario, senza fini di lucro, è organizzata in modo democratico e trasparente ed ha la durata illimitata. **L'Associazione promuove e svolge attività a sostegno e di assistenza ai servizi nel campo sociale, culturale e dell'istruzione, con particolare riguardo ai Cittadini di Garbagnate Monastero.** Nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

***lettera a) art. 5 del decreto legislativo 117/2017 :***

Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e s.m.i. e interventi, servizi prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22.6.2016 n. 112 e s.m.i.

***lettera i) art. 5 del decreto legislativo 117/2017 :***

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del decreto legislativo n. 117/2017

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni e/o contributi che pervengano ad essa da parte di Enti pubblici o privati per il sostegno delle attività promosse dall'Associazione. Tali proventi non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, ma devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di attività direttamente connesse a quelle che l'Associazione si prefigge.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei proprio associati.

### **ARTICOLO 3**

#### **(Soci)**

Fanno parte dell'associazione uomini e donne che condividono i principi fondamentali del presente statuto e si impegnano a mettere a disposizione la loro competenza e professionalità e a rispettare le decisioni democratiche assunte,

Oltre a coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto ( soci fondatori) sono soci ordinari anche le persone che fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio direttivo.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Gli associati prestano la loro opera o attività, in modo spontaneo e gratuito esclusivamente per il conseguimento dei fini dell'Associazione e sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutte le domande dei nuovi aderenti verranno esaminate e approvate o respinte dal Consiglio direttivo nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione della richiesta.

Il numero degli aderenti è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.

Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare lo statuto dell'associazione e l'ammissione a decorrere dalla data di delibera del Consiglio.

Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione per dimissioni volontarie mediante comunicazione scritta, per decesso e in caso di comportamento contrastante con gli scopi statutari e per persistente violazione degli obblighi statutari.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio.

### **ARTICOLO 4**

#### **(Diritti e doveri dei soci)**

I soci hanno il dovere di:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea.
- di svolgere le attività preventivamente concordate.
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno diritto di:

- eleggere gli organi e di essere eletti negli stessi.
- Di partecipare alle Assemblee;
- Di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
- Di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Le prestazioni dei soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate le spese effettivamente

sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione..

Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo.

Gli aderenti che prestano attività di volontariato devono essere assicurati a norma di legge contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché la responsabilità civile verso terzi.

## **ARTICOLO 5** **(Organi sociali – Libri sociali)**

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente.

Nei casi previsti dalla legge o qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno potrà essere nominato l'organo di controllo.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Gli organi sociali hanno durata di tre anni e possono essere riconfermati.

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione

## **ARTICOLO 6** **(Assemblea)**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci. Essa si riunisce almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di impedimento dal Vice Presidente.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. Non può essere conferita delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

L'Assemblea può avere carattere straordinario o ordinario.

E' straordinaria l'Assemblea convocata per:

- Modifiche dello statuto dell'Associazione.

- Deliberare sullo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

E' ordinaria invece l'Assemblea convocata per:

- L'elezione dei componenti del Consiglio e la nomina del Presidente e del Vicepresidente.
- Eleggere l'Organo di controllo, se previsto.
- Approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio.
- Approvare il programma e il preventivo economico per l'anno successivo.
- Deliberare la quota associativa annuale.
- Approvazione del bilancio consuntivo e la relazione dell'anno precedente.
- Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure qualora ne faccia richiesta, dalla maggioranza dei soci aderenti.

La convocazione viene fatta tramite lettera o con ogni altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione o con ogni altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione e deve contenere le indicazioni del luogo, del giorno, dell'ora della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare e dovrà essere inviata a tutti gli aderenti risultanti dal libro soci, nonché ai componenti del Consiglio direttivo almeno dieci giorni prima della riunione.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci .

## **ARTICOLO 7**

### **(Consiglio Direttivo)**

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore.

Il consiglio direttivo è composta da cinque membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti, compreso il Presidente ed il Vicepresidente nominati dall'Assemblea.

Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandanti all'Assemblea tra cui:

- Gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea.
- Ammissione all'associazione di nuovi aderenti.
- Esclusione dall'associazione di un socio.
- Predisposizione annuale il rendiconto ed il bilancio preventivo nonché la relazione sull'attività svolta.

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno. La convocazione è fatta mediante lettera o con ogni altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione e deve contenere l'ora, il luogo, il giorno, l'elenco delle materie da trattare e deve essere spedita almeno cinque giorni prima della riunione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, l'astensione si computa come voto negativo.

Dalla nomina a consigliere non ne consegue alcun compenso.

Di ogni riunione del Consiglio deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio, allo scopo viene nominato di volta in volta un segretario anche esterno al Consiglio.

## **ARTICOLO 8**

### **(Presidente)**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto,.

Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
- b) È autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze.
- c) Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle lite attive e passive riguardanti l'associazione.
- d) Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

## **ARTICOLO 9**

### **(Organo di controllo)**

Nei casi previsti dalla legge o in mancanza di essi si proposta dell'Assemblea può nominato l'organo di controllo, anche monocratico.

Possono essere eletti revisori solo gli iscritti al registro dei revisori contabili.

L'organo di controllo:

- Esercita i poteri e le funzioni previsti dalle leggi vigenti per l'organo di controllo.
- Agisce di propria iniziativa su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente.
- Può partecipare alle riunioni del Consiglio;
- Riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta

## **ARTICOLO 10**

### **(Risorse economiche- scritture contabili)**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- Quote sociali
- Contributi di Enti pubblici o privati.
- Donazioni e lasciti.
- Rimborsi derivanti da convenzioni
- Altre entrate espressamente previste dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art.13 e dall'art.87 del decreto legislativo n. 117/2017.

## **ARTICOLO 11**

### **( Bilancio)**

Gli esercizi dell'associazione inizia il 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede, a disposizione dei soci nei dieci che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione.

Il bilancio consuntivo, la relazione, il bilancio di previsione sono predisposti dal Consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di Aprile.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità

## **ARTICOLO 12**

### **( Scioglimento)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/

## **ARTICOLO 13**

### **(Disposizioni finali)**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.